



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Emanato con D.R. 01.04.2008, Rep. n. 1043
Modificato con D.R. 21.12.2011, Rep. n. 3141
Modificato con D.R. 07.05.2013, Rep. n. 1310
Modificato con D.R. 04.05.2018, Rep. n. 3619
Modificato con D.R. 10.09.2018, Rep. n. 6954

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE

PARTE GENERALE

Articolo 1 – Definizioni

I - PRINCIPI E ORDINAMENTO GENERALE DEI CORSI DI STUDIO

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 3 – Titoli e corsi di studio

Articolo 4 – Corso di laurea

Articolo 5 – Corso di laurea magistrale

Articolo 6 -Corso di specializzazione

Articolo 7 – Dottorato di ricerca

Articolo 8 – Master universitari

Articolo 9 – Formazione finalizzata e permanente

Articolo 10 – Classi di corsi di studio

Articolo 11 – Crediti formativi universitari

Articolo 12 -Commissioni paritetiche docenti-studenti

Articolo 13 -Ordinamento didattico dei corsi di studio

Articolo 14 -Ordinamento didattico dei corsi di laurea

Articolo 15 - Ordinamento didattico dei corsi di laurea magistrale

Articolo 16 – Regolamenti didattici

II - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 17 – Istituzione e attivazione dei corsi di studio

Articolo 18 – Corsi di studio interdipartimentali e interateneo

Articolo 19 – Manifesto annuale degli studi

Articolo 20 - Programmazione e organizzazione delle attività didattiche

Articolo 21 - Compiti e doveri didattici dei docenti

Articolo 22 - Calendario didattico

Articolo 23 - Curricula e piani di studio

Articolo 24 - Esami e verifiche del profitto

Articolo 25 - Commissioni esaminatrici

Articolo 26 -Riconoscimento dei crediti

Articolo 27 – Riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero

Articolo 28 - Prove finali

Articolo 29 - Commissioni per le prove finali

Articolo 30 – Mobilità internazionale e periodi di studio all'estero

Articolo 31 - Studenti impegnati a tempo parziale

Articolo 32 - Orientamento e tutorato

Articolo 33 -Valutazione della qualità delle attività svolte

Articolo 34 -Approvazione e modifiche al presente Regolamento

Articolo 35 - Strutture

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento generale sull'autonomia, il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- b) per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- c) per Università o Ateneo, l'Università degli Studi di Salerno;
- d) per Statuto, lo Statuto dell'Università emanato con Decreto rettorale 12 giugno 2012, rep. n. 1396, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26.06.2012 e s.m.i.;
- e) per Regolamento generale il Regolamento generale di Ateneo emanato con Decreto rettorale 6 dicembre 2012, rep. n. 2781 e s.m.i.;
- f) per Ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei corsi di studio come specificato all'articolo 11 del Regolamento generale sull'autonomia;
- g) per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'articolo 12 del Regolamento generale sull'autonomia;
- h) per struttura didattica, il Dipartimento, il Consiglio didattico e ogni altra struttura dell'Ateneo compresa la Facoltà se costituita, cui la legge, lo Statuto, il Regolamento generale o il presente Regolamento attribuiscono compiti di organizzazione, gestione o coordinamento dell'attività formativa dell'Ateneo;
- i) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione come individuati nell'articolo 3 del Regolamento generale sull'autonomia;
- j) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3 del Regolamento generale sull'autonomia;
- k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale sull'autonomia;
- l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000 e successive modifiche;
- m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- n) per credito formativo universitario la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- p) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, anche in modalità e-learning con riferimento, fra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- q) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
- r) per Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti il Regolamento emanato con Decreto rettorale del 28 settembre 2017, rep. n. 6499.

I - PRINCIPI E ORDINAMENTO GENERALE DEI CORSI DI STUDIO

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1-Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio svolti nell'Università, nonché delle altre iniziative didattiche al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli ed attestati.

2 - Il presente Regolamento è costituito da una Parte generale e da una Parte speciale che contiene gli

ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università.

3 – Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26 e 33 dello Statuto, e dagli articoli 43 e 49 del Regolamento generale, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, sono disciplinate dai relativi Regolamenti, che definiscono anche la struttura o la singola figura alle quali viene conferita la responsabilità delle attività.

4 – Fatta salva la propria autonomia didattica, organizzativa, l'Ateneo si impegna a dare attuazione ai principi contenuti nella Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti.

5 – Le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti sono disciplinate dall'Università con apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti, e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

6 -Per ogni attività formativa offerta dall'Università è individuata e resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

7 – L'Università assicura adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica e cura la più ampia diffusione delle informazioni relative all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi che la attuano con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo.

8- Nell'organizzare la propria offerta formativa, l'Ateneo favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, tra cui l'e-learning, sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi integrando gli insegnamenti e le tradizionali attività didattiche dei corsi di studio con metodologie informatiche e i ed interattive, sia per potenziare l'apprendimento continuo e facilitare l'accesso alla formazione permanente ad ampie fasce della popolazione.

ARTICOLO 3 – TITOLI E CORSI DI STUDIO

1 - L'Università rilascia i seguenti titoli:

- laurea
- laurea magistrale

2 - L'Università rilascia altresì il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca.

3 - La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca istituiti dall'Università.

4 - L'Università rilascia i master universitari di primo e di secondo livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.

5 - Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 341/90, l'Università prevede inoltre formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.

6 - L'Università istituisce i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.59/2017 e successivi DDMM attuativi. Ai sensi del Decreto Ministeriale n.249/2010, l'Università istituisce corsi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL).

7 - L'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni che disciplinano in particolare le modalità per il rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli.

8 - L'Università rilascia i diplomi di laurea e di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea e di laurea magistrale. I titoli non fanno riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei corsi di studio. 9 -L'Università rilascia altresì il diploma di specializzazione con la denominazione della classe di appartenenza, se prevista, e del corso.

9 – L'Università rilascia altresì il diploma di specializzazione con la denominazione della classe di appartenenza, se prevista, e del corso.

10 - I diplomi di cui ai precedenti commi sono corredati, da una relazione informativa (Supplemento di Diploma) che riporta, anche in lingua inglese e secondo un modello conforme a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al percorso specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ARTICOLO 4 – CORSO DI LAUREA

1 - Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti

scientifici generali anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2 - L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui al precedente comma è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento generale sull'autonomia.

3 - Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

4 - Per essere ammessi al corso di laurea sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici dei corsi definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche telematiche anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

5 - Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva i competenti consigli di struttura didattica indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal Regolamento didattico del corso di studio. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

6 - Fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli Ordinamenti didattici, condividono le stesse attività di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi. Gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.

7 - Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea. La conoscenza deve essere verificata secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

8 - La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Gli studenti che maturano i crediti previsti nei Regolamenti didattici dei corsi di laurea sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

9 - A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

ARTICOLO 5 – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1 - Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2 - Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3 - In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, viene consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore quando ciò sia esplicitamente previsto dai Decreti ministeriali ed esclusivamente per i corsi di studio regolati da normative europee che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del Regolamento generale di autonomia, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4 - Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, per essere ammessi al corso è necessario altresì possedere specifici requisiti curriculari e un'adeguata preparazione personale.

5 - I Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione, nonché le eventuali integrazioni curriculari possibili in termini di crediti formativi universitari, che devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma.

6 - L'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione viene accertata mediante esame della carriera universitaria del laureato e/o prove di verifica, secondo modalità definite nei Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale.

7 - Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi universitari,

fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi in formato elettronico elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

8 - Fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia, la durata normale del corso di laurea magistrale è di 2 anni.

9 - Gli studenti che maturano i crediti previsti nei Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

10 – A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale; tale qualifica compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica e a coloro che hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti il D.M. 509/99.

ARTICOLO 6 - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

1 – Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

2 – Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I relativi decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

3 – Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti formativi universitari indicato nei relativi Decreti ministeriali, come specificato dal relativo Ordinamento didattico.

4 – A coloro che conseguono il diploma di specializzazione compete la qualifica accademica di specialista.

ARTICOLO 7 – DOTTORATO DI RICERCA

1 - I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

2 - I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni.

3 - Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4 - L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, sono disciplinati con apposito Regolamento di Ateneo.

5 - A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ARTICOLO 8 – MASTER UNIVERSITARI

1 - In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

2 - Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è di norma un anno.

3 – Titolo di ammissione ai corsi finalizzati al conseguimento del master è la laurea per i master di primo livello e la laurea magistrale per quelli di secondo livello.

4 - L'offerta didattica dei corsi finalizzati al conseguimento del master deve essere specificamente indirizzata a rispondere ad esigenze formative provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

A tale scopo la strutturazione dei percorsi formativi relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

5 – Sulla base di apposite convenzioni nazionali ed internazionali, l'Università può istituire o attivare master congiuntamente o in collaborazione con istituzioni universitarie, enti esterni, pubblici o privati.

6 - I master sono istituiti, attivati e gestiti secondo le procedure previste dallo Statuto e da apposito Regolamento.

ARTICOLO 9 – FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE

1 - Ai sensi della normativa vigente, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente, anche attraverso attività didattiche erogate con modalità telematiche, attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione:

- a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
- b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
- d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

2 – I corsi di cui al precedente comma sono istituiti, attivati e gestiti secondo le procedure previste dallo Statuto e da apposito Regolamento.

ARTICOLO 10 – CLASSI DI CORSI DI STUDIO

1 - I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dalle Università, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate dai relativi Decreti ministeriali.

2 - I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8 del Regolamento generale sull'autonomia.

ARTICOLO 11 – CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1 – Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, salvo diverse determinazioni dei Decreti ministeriali relativamente a singole classi.

2 - La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3 – Gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4 - I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 24.

5 – Le competenti strutture didattiche possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti dallo studente, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, secondo criteri e modalità stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

ARTICOLO 12 - COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI

1 - Presso ogni Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti – studenti che svolge le funzioni di cui all'articolo 37 dello Statuto nonché quelle previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

2 - La composizione ed il funzionamento della commissione paritetica sono disciplinati dal Regolamento del Dipartimento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento generale.

ARTICOLO 13 - ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO

1 – Il presente Regolamento contiene in allegato lo specifico Ordinamento didattico di ciascun corso di studio istituito nell'Università.

2 – Nel rispetto dei Decreti ministeriali ogni Ordinamento didattico determina:

- a) la denominazione in italiano e in inglese e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la classe o le classi di appartenenza;
- b) il Dipartimento di riferimento del corso di studio e il Dipartimento associato, ove esistente;
- c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso, quando previsto dai relativi Decreti ministeriali;
- e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, specificando i casi in cui essa può o deve essere sostenuta parzialmente o totalmente in lingua straniera e i casi in cui l'elaborato finale o la tesi possono o devono essere redatti in lingua straniera.

3 - Le determinazioni di cui al precedente comma sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4 - Qualora l'Ordinamento didattico di un corso di laurea o di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, è possibile istituire il corso di laurea o di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione rispettivamente al III anno di corso di laurea e al II anno di corso di laurea magistrale, purché lo studente abbia maturato almeno il 50% dei crediti previsti.

ARTICOLO 14 - ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA

1 - Per ogni corso di laurea l'Ordinamento, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 13, determina gli obiettivi formativi del corso, definendoli in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT; determina altresì le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- f) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- g) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5 del Regolamento generale sull'autonomia.

2 - L'Ordinamento didattico determina il numero intero di crediti assegnati a ciascuna delle attività formative di cui al comma precedente, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al relativo Decreto ministeriale.

3 – L'Ordinamento didattico determina la frazione dell'impegno orario complessivo corrispondente al credito formativo universitario che deve essere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, secondo le condizioni stabilite dal precedente articolo 11, comma 3.

4 – L'Ordinamento didattico assicura agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicura altresì agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui al precedente comma 1, fissando, per quelle previste alle lettere c) e d), un numero minimo totale di crediti

rispettivamente pari a 12 e a 18.

5 - Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, di cui al precedente comma 1, lettera c), i Regolamenti didattici dei corsi di laurea assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Università, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

6 - Alla prova finale per il conseguimento della laurea deve essere attribuito un numero di crediti misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la preparazione dell'elaborato finale.

7 - Qualora due diversi corsi di laurea afferiscano alla medesima classe le attività formative previste dai rispettivi Ordinamenti didattici devono differenziarsi per almeno 40 crediti.

ARTICOLO 15 - ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

1 - Per ogni corso di laurea magistrale l'Ordinamento, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 13, determina gli obiettivi formativi del corso, definendoli in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT; determina altresì le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (nei corsi di laurea magistrale con percorso formativo a ciclo unico);
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base, ove previste, e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano, nei corsi di laurea magistrale con percorso formativo a ciclo unico);
- f) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- g) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5 del Regolamento generale sull'autonomia (nei corsi di laurea magistrale con percorso formativo a ciclo unico).

2 - L'Ordinamento didattico determina il numero intero di crediti assegnati a ciascuna delle attività formative di cui al comma precedente, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al relativo Decreto ministeriale.

3 - L'Ordinamento didattico determina la frazione dell'impegno orario complessivo corrispondente al credito formativo universitario che deve essere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, secondo le condizioni stabilite di cui all'articolo 11, comma 3.

4 - L'Ordinamento didattico assicura agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base (ove previste) che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicura altresì agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui al precedente comma 1, fissando, per quelle previste alle lettere c) e d), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12.

5 - Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, di cui al precedente comma 1, lettera c), i Regolamenti didattici dei corsi di laurea assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Università, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.

6 - Nel definire le caratteristiche della prova finale l'Ordinamento didattico deve obbligatoriamente prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

7 – Qualora due diversi corsi di laurea magistrale afferiscano alla medesima classe le attività formative previste dai rispettivi Ordinamenti didattici devono differenziarsi per almeno 30 crediti.

8 - L'Ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTI DIDATTICI

1 - Il Regolamento didattico di un corso di studio, in conformità con l'Ordinamento didattico, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, determinando in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del
- e) profitto degli studenti;
- f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- g) le modalità di verifica della conoscenza obbligatoria della lingua straniera di cui all'articolo 4, comma 7;
- h) le caratteristiche della prova finale e della relativa attività formativa personale di cui al successivo articolo 28;
- i) i criteri e le modalità delle eventuali forme di verifica periodica dei crediti acquisiti dallo studente, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
- j) i criteri e le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari a studenti provenienti da altro corso di studio di cui al successivo articolo 26, comma 1, nonché specifiche disposizioni relative ai passaggi di corso e ai trasferimenti;
- k) i criteri e le modalità del riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze e abilità di cui al successivo articolo 26, comma 5;
- l) i criteri e le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti nella carriera;
- m) pregressa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Università o in altro ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi, di cui al successivo articolo 26, comma 4;
- n) i requisiti per l'ammissione ai corsi e le modalità di verifica; in particolare i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale, indicando le conoscenze e competenze necessarie per l'accesso facendo riferimento alla laurea conseguita in determinate classi e/o ai crediti formativi universitari, riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari, che lo studente deve aver maturato nel percorso formativo pregresso, nonché le eventuali integrazioni curriculari possibili in termini di crediti formativi universitari, che devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale e le modalità di svolgimento della stessa.

2 - Il Regolamento prevede per ciascun insegnamento attivato un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale rispettivamente più di 20 o 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; in corsi di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere conteggiati nel numero di 1. Le valutazioni relative alle restanti tipologie di attività non sono considerate ai fini del conteggio.

3 - Al fine di evitare un eccessivo frazionamento dei percorsi formativi, agli insegnamenti e agli eventuali moduli in cui essi possono articolarsi deve essere assegnato un numero congruo di crediti formativi

universitari, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

4 – I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal Dipartimento o dai Dipartimenti competenti, su proposta dei Consigli didattici e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate previo parere favorevole delle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

5 – I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta formativa pubblica.

II - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

ARTICOLO 17 – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

1 - L'istituzione di un corso di studio, il relativo Ordinamento didattico, le eventuali modificazioni dello stesso, la sua attivazione e disattivazione e la soppressione sono deliberati, per quanto di competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle competenti strutture didattiche secondo quanto previsto dallo Statuto.

2 – Per l'istituzione di nuovi corsi di laurea magistrale devono essere preventivamente acquisiti il parere della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento proponente, del Nucleo di Valutazione di Ateneo nonché quello del Comitato Regionale di Coordinamento.

3 - I corsi di studio sono attivati annualmente nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con Decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario. L'insieme dei corsi di studio attivati annualmente costituisce l'offerta formativa dell'Ateneo.

4 - A seguito di eventuale modifica dell'Ordinamento di un corso, le strutture didattiche assicurano la conclusione del corso di studio e il rilascio del relativo titolo secondo l'Ordinamento didattico previgente agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dell'Ordinamento stesso. Le strutture didattiche disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dal nuovo Ordinamento.

5 - Nel caso di disattivazioni dei corsi di studio, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio.

6 - L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, secondo criteri stabiliti con apposito Decreto ministeriale.

7- L'Università, nel rispetto della procedura di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio prevista dalla normativa vigente, progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

ARTICOLO 18 – CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI E INTERATENEEO

1 – I corsi di studio possono essere istituiti e attivati mediante accordi tra diversi Dipartimenti o tra diverse Università, anche straniere.

2 – Un nuovo corso di studio può essere istituito in concorso tra più Dipartimenti in presenza di un progetto formativo complesso che denoti particolari esigenze di integrazione didattica e quando i medesimi Dipartimenti concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio; i Dipartimenti determinano in questa fase la percentuale di partecipazione.

3 – Gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio interdipartimentali individuano comunque il Dipartimento di riferimento, responsabile amministrativo del corso, e i Dipartimenti associati.

4 – Un corso di studio può essere istituito tra diverse Università mediante convenzione che ne determina le particolari norme organizzative e di funzionamento; l'Ordinamento e il Regolamento didattico del corso individua comunque l'Ateneo responsabile amministrativo del corso.

ARTICOLO 19 – MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Senato Accademico approva per quanto di competenza il Manifesto annuale degli studi, che comprende:

- a) l'elenco dei corsi di studio attivati;
- b) le modalità di accesso degli studenti;
- c) le modalità di immatricolazione e di iscrizione;
- d) i termini delle preiscrizioni e delle iscrizioni;
- e) le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
- f) le indicazioni riguardanti le tasse, i contributi e le indennità dovute dagli studenti;
- g) i termini e le modalità di presentazione dei piani di studio individuali degli studenti;
- h) il calendario accademico dell'Ateneo;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile.

ARTICOLO 20 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. La programmazione e l'organizzazione delle attività formative sono definite nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti e dei diritti degli studenti nonché nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento e dalla carta dei diritti e doveri degli studenti.

2. Le delibere di programmazione di cui al comma 1 sono adottate dalle competenti strutture didattiche di cui agli articoli 26, e 38 nonché eventualmente dell'art. 37 dello Statuto, secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo definite annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo in base alla specifica normativa ministeriale ed entro le date previste annualmente dal calendario degli adempimenti didattici.

3. Le delibere di programmazione, adottate nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, nel loro complesso devono definire:

- a) i corsi di studio attivati con i curricula offerti agli studenti, gli obiettivi formativi, i risultati d'apprendimento previsti e le competenze da acquisire;
- b) gli insegnamenti attivati con i settori scientifico-disciplinari di riferimento, gli obiettivi formativi specifici, i risultati d'apprendimento previsti e le competenze da acquisire, il contenuto del corso, l'eventuale articolazione in moduli (anche integrati e coordinati), le eventuali attività integrative, i crediti attribuiti, la collocazione nell'anno di corso, i metodi didattici, le modalità di frequenza, la lingua di insegnamento, le modalità e i metodi di verifica del profitto;
- c) il quadro delle altre attività formative, le modalità di verifica e i relativi crediti;
- d) le eventuali regole di propedeuticità e di passaggio agli anni successivi;
- e) le modalità di ammissione ai corsi;
- f) l'eventuale programmazione degli accessi, nazionale o locale, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente;
- g) l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea;
- h) le modalità previste per l'attribuzione e il soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi derivati dalla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea; le relative attività formative integrative svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico;
- i) le modalità previste per l'acquisizione di eventuali integrazioni curriculari necessarie per l'accesso ai corsi di laurea magistrale;
- j) le modalità di funzionamento dei servizi di orientamento e tutorato;
- k) i termini e le modalità di presentazione dei piani di studio individuali degli studenti;
- l) le eventuali apposite modalità di erogazione delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- m) le eventuali specifiche norme riguardanti gli studenti impegnati in mobilità internazionale;
- n) l'articolazione temporale dei cicli didattici (trimestrale, quadrimestrale, annuale o secondo scansioni diverse funzionali all'organizzazione didattica) e la collocazione in essi delle attività formative previste e i periodi di inizio e di svolgimento delle attività;
- o) le sedi ove si svolgeranno le attività didattiche nonché le altre sedi, i servizi e le strutture, anche esterne all'Università, utilizzate per lo svolgimento di attività didattiche integrative;

- p) i criteri e le modalità di articolazione del calendario degli esami e delle prove di verifica; i periodi di svolgimento degli appelli d'esame sia in relazione agli esami di profitto conclusivi, sia in relazione agli esami di laurea e di laurea magistrale individuati tenendo conto di quanto previsto nella Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti;
- q) il piano di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, nonché le connesse attività organizzative; di ogni corso o modulo deve essere indicato il docente ufficiale, o, nel caso di corsi integrati, il docente responsabile; devono altresì essere indicati i docenti eventualmente incaricati delle esercitazioni ai singoli corsi, i docenti a contratto per i corsi integrativi o sostitutivi;
- r) il piano di utilizzazione delle aule e dei laboratori;
- s) il quadro di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- t) il piano di organizzazione e svolgimento, anche temporale, delle procedure di valutazione della qualità delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- u) il piano di pubblicizzazione dell'offerta didattica e di tutte le informazioni utili per gli studenti e per tutti i soggetti interessati; le informazioni sui corsi devono essere fruibili, complete ed esaustive nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza. Il Senato Accademico definisce i contenuti, i termini e le modalità con cui le strutture didattiche devono rendere disponibili le informazioni relative ai corsi di studio, agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate al fine di assicurare una efficace pubblicità dell'offerta formativa anche a livello internazionale.

4. I consigli delle competenti strutture didattiche coordinano i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio; il consiglio competente può richiedere motivatamente modificazioni del programma proposto dal docente responsabile sulla base del necessario coordinamento del contenuto dei corsi.

ARTICOLO 21 - COMPITI E DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI

1. I compiti didattici di professori e ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, vengono attribuiti annualmente dai Consigli di Dipartimento.
2. Nel rispetto delle pertinenti norme di stato giuridico, come recepite dallo specifico Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori dell'Università degli studi di Salerno, in base alla programmazione didattica annuale di cui al precedente articolo 20, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, compiti didattici organizzativi, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nei regolamenti delle singole strutture.
3. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro affidate. Possono invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi alla loro presenza.
4. I docenti possono assentarsi dalle attività didattiche per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, dandone tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento e agli studenti. I professori e i ricercatori di ruolo possono assentarsi anche per inderogabili impegni scientifici o istituzionali. Tali assenze devono essere autorizzate con le modalità stabilite dal Senato Accademico.
5. Solo nei casi di cui al precedente comma il docente può essere sostituito da un altro docente o da un ricercatore con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
6. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare tramite la compilazione del registro digitale lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 2.
7. I docenti sono tenuti a verificare le frequenze degli studenti nei casi in cui esse siano obbligatorie secondo i Regolamenti didattici dei corsi di studio, le disposizioni legislative o regolamentari o le norme contrattuali il cui rispetto sia richiesto dagli enti finanziatori dei corsi e che siano state recepite dagli organi centrali di governo.
8. Il Direttore del Dipartimento sovrintende sull'assolvimento dei compiti didattici attribuiti ai professori e

ricercatori del Dipartimento e segnala al Rettore le eventuali inadempienze.

ARTICOLO 22 - CALENDARIO DIDATTICO

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo; le attività didattiche possono articolarsi in più cicli didattici. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti e previa approvazione del Senato Accademico.
2. Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, e nell'ambito dell'annuale programmazione di cui al precedente articolo 20, le strutture didattiche definiscono l'articolazione temporale dei cicli didattici e la distribuzione dei corsi, prevedendo l'effettuazione delle prove di valutazione iniziale nel mese di settembre.
3. I Dipartimenti stabiliscono, sulla base delle indicazioni dei consigli didattici l'orario delle lezioni prima dell'inizio di ciascun ciclo didattico, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Nell'ambito dell'annuale programmazione di cui al precedente articolo 20, le strutture didattiche definiscono i criteri e le modalità di articolazione del calendario degli esami e delle prove di verifica e i periodi di svolgimento degli appelli d'esame e delle sessioni di laurea. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio didattico. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

ARTICOLO 23 - CURRICULA E PIANI DI STUDIO

1. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Tutte le attività sono commisurate al numero di crediti per esse previsto nel Regolamento didattico di riferimento.
3. Il piano di studio viene presentato dallo studente con modalità telematiche, entro i termini stabiliti annualmente dal Manifesto degli studi dell'Ateneo. Le strutture didattiche competenti approvano i piani di studio individuali nei tempi indicati dalle linee guida fornite dagli organi competenti e comunque non oltre 30 giorni dal termine fissato per la presentazione.

ARTICOLO 24 - ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO

- 1 - I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della prosecuzione della loro carriera e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti possono consistere in esami, orali e/o scritti, o in altre tipologie di verifica (prove pratiche, grafiche, tesine, colloqui, relazioni, ecc.).
- 2 - A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a semplice giudizio di approvazione o riprovazione. Nel caso in cui la prova di verifica consista in un esame, la valutazione del profitto deve essere obbligatoriamente espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode.
- 3 - I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente, che deve tener conto di

eventuali verifiche intermedie, secondo modalità e criteri definiti nei medesimi Regolamenti.

4 - Le prove orali sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato dell'esame.

5 - Nel caso che l'esame preveda una prova scritta, i candidati hanno diritto a discutere con la commissione gli elaborati prodotti.

6 - Ai fini del superamento della prova d'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto trentesimi.

ARTICOLO 25 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

1 - Le commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del profitto di cui all'articolo 24, sono nominate dal Direttore del Dipartimento o da persona da lui designata, su proposta del professore titolare o responsabile della relativa attività didattica, e sono composte di norma da tre membri e comunque in numero non inferiore a due.

2 - Le commissioni esaminatrici, nominate annualmente, sono presiedute dal titolare del corso di insegnamento o, nel caso di corsi a più moduli, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale. Compongono la commissione, in aggiunta al presidente, i professori e/o ricercatori appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare (SSD), al medesimo settore concorsuale (SC) e, successivamente, a settori scientifico-disciplinari affini.

Nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti didattici, compongono la commissione, in aggiunta al presidente, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore del Dipartimento o da persona da lui designata, su proposta del presidente della commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

3 - I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente e secondo le modalità dallo stesso definite, nell'ambito di quanto stabilito dal consiglio della struttura didattica competente. Il verbale deve essere compilato in formato digitale in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 2, comma 3.

ARTICOLO 26 - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

1 - Le competenti strutture didattiche deliberano sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso di studi o da altra Università, in base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente e secondo criteri e modalità definite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

2 - I Regolamenti didattici assicurano, comunque, il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

3 - Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

4 - In base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta e secondo criteri e modalità definite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, le competenti strutture didattiche deliberano altresì sul riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera pregressa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Università o in altro Ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.

5 - Le competenti strutture didattiche deliberano sul riconoscimento allo studente in crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, secondo criteri e modalità determinati nel Regolamento didattico del corso di studi. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può comunque essere superiore a 12, tra corsi di laurea e laurea magistrale complessivamente

considerati. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

ARTICOLO 27 – RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1 - Lo studente in possesso di titolo accademico straniero può chiedere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca, del proseguimento degli studi e del conseguimento dei titoli universitari.

2 -Fatti salvi accordi internazionali vigenti, le competenti strutture didattiche si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, secondo le norme stabilite da apposito Regolamento.

ARTICOLO 28 -PROVE FINALI

1 -Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. Gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

a) il contenuto e le modalità di svolgimento della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione, per la laurea, di un elaborato cui non deve essere richiesta particolare originalità, anche collegato con attività esercitative svolte durante il corso, per la laurea magistrale, di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore;

b) i casi nei quali la prova può o deve essere sostenuta parzialmente o totalmente in lingua straniera e in lingua straniera possono o devono essere redatti l'elaborato finale o la tesi;

c) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, della sua maturità culturale e della capacità di elaborazione intellettuale personale, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, e di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

2 - Per poter sostenere la prova finale lo studente deve:

a) aver acquisito il numero dei crediti previsto dall'Ordinamento didattico del corso di studio meno quelli assegnati alla prova finale;

b) aver adempiuto agli eventuali specifici obblighi formativi aggiuntivi;

c) essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari.

3 - Gli elaborati e le tesi di cui al comma1, lett.a) del presente articolo sono consegnati esclusivamente in formato elettronico.

4 - Lo svolgimento delle prove finali e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

ARTICOLO 29 -COMMISSIONI PER LE PROVE FINALI

1 - Le commissioni per le prove finali di cui al precedente articolo 28 sono nominate dal Direttore del Dipartimento o da persona da lui designata, e sono composte, secondo le norme stabilite nei Regolamenti didattici, di norma da 11 membri effettivi compreso il presidente e comunque in numero non inferiore a cinque. Le commissioni potranno essere articolate in sub-commissioni, costituite da almeno tre docenti. Le sub-commissioni si riuniranno comunque per procedere collegialmente alla valutazione finale. Alla fine di ogni seduta il presidente della commissione procederà alla proclamazione.

2 -L'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente della commissione. Il presidente è un professore di ruolo di prima fascia. In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal professore della commissione più anziano in ruolo.

3 -Il verbale della prova finale deve essere compilato in formato digitale in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'art.2, comma3.

4 – Nel caso dell'esame di laurea e laurea magistrale la commissione esprime la sua valutazione in centodecimi e può concedere al candidato il massimo dei voti con lode subordinatamente a risultati di particolare valore raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Nel caso dell'esame per il diploma di specializzazione la valutazione è in settantesimi, cui può essere aggiunta la lode; Il voto

minimo per il superamento della prova è quarantadue settantesimi.

5 -Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

ARTICOLO 30 – MOBILITÀ INTERNAZIONALE E PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

1 -L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università straniere, in particolare nel caso in cui esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. L'Università favorisce la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti la propria organizzazione didattica e fornendo un supporto logistico agli scambi.

3 -Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che possono prevedere anche il conseguimento di titolo doppio o congiunto.

4 -Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.

5 - Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero, si avrà cura di perseguire non la ricerca della perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative, bensì la piena coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio.

6 - Le ulteriori disposizioni che regolano lo svolgimento di periodi di studio all'estero, in particolare le modalità di definizione del piano degli studi e di riconoscimento degli studi effettuati, sono stabilite nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

ARTICOLO 31 -STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE

1 - Il Senato Accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per studenti impegnati a tempo parziale, consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso.

2 - Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché diversamente abili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità le attività didattiche previste dal corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere le relative prove di valutazione nei tempi previsti dai Regolamenti didattici dei corsi. In particolare si considera a tempo parziale lo studente che concorda con la struttura didattica competente un percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60, comunque non inferiore a 30.

3 - Lo studente impegnato a tempo parziale deve completare il curriculum formativo entro termini predeterminati dal consiglio di struttura didattica.

4 - Le competenti strutture didattiche possono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'Ordinamento dei corsi di studio; possono, inoltre, prevedere specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

5 - La posizione di studente impegnato a tempo parziale può dar luogo a riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 32 -ORIENTAMENTO E TUTORATO

1 - Al fine di rendere motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, di orientare e assistere gli studenti universitari lungo tutto il corso degli studi, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi e rendendoli attivamente partecipi alla vita universitaria in tutte le sue forme, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, l'Università organizza attività di orientamento e tutorato indirizzate alla scelta del

corso di studio, al sostegno negli studi universitari e all'accesso al mondo del lavoro.

2 -Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma 1, l'Università si avvale di apposita struttura di Ateneo denominata "Centro di Ateneo per l'orientamento e il tutorato" le cui attività sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Centro opera in collaborazione con, i Dipartimenti, le altre strutture didattiche interessate, le associazioni studentesche nonché con gli istituti di istruzione secondaria superiore, gli Uffici scolastici, gli Enti locali e le istituzioni rappresentative del mondo del lavoro.

3 -Nell'ambito della programmazione didattica le competenti strutture didattiche definiscono annualmente le attività di orientamento e tutorato relative a ciascun corso di studio, da svolgersi anche con il supporto del Centro di Ateneo per l'orientamento e il tutorato, anche con modalità telematiche con la eventuale consulenza di tecnici esterni e in base a convenzioni con le strutture centrali e periferiche del Ministero della pubblica istruzione.

ARTICOLO 33 -VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1 -L'Università adotta e implementa un sistema di assicurazione della qualità dei propri corsi di studio in coerenza con la propria politica per la qualità nel rispetto della normativa vigente.

2- L'Università attiva e sviluppa procedure per valutare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, in base alla normativa vigente e secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario. In particolare, adotta un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche attivando a tutti i livelli processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione.

3 – L'Università rileva le opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività formative e relativi servizi garantendone adeguata pubblicizzazione. Mette, inoltre, a disposizione degli attori del sistema di assicurazione della qualità ogni altra informazione, anche disaggregata, utile agli adempimenti inerenti il sistema stesso.

ARTICOLO 34 -APPROVAZIONE E MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma primo, della legge n. 341/1990 e dallo Statuto dell'Università ed entra in vigore nel giorno indicato nel decreto rettorale di emanazione. 2 -Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura.

ARTICOLO 35- STRUTTURE

Le strutture dell'Università di Salerno sono quelle approvate dagli Organi competenti e risultanti dall'apposita banca dati ministeriale.